

Codice A1103A

D.D. 13 luglio 2025, n. 762

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 - (F.72PAR/2020, Acc. 2063 e 2081/2025).



ATTO DD 762/A1103A/2025

DEL 13/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 – (F.72PAR/2020, Acc. 2063 e 2081/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 105 del 08/01/2021 dall'area protetta Parchi Alpi Marittime a carico *de ommissis omissis* nei confronti dei quali con il processo verbale n. 95 del 24/09/2020, sono state accertate le seguenti violazioni:

- art. 8.3.N della legge reg. 19/2009, punito dall'art. 55.1.L) della LR 19/2009, relativo all'utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilità consentita (come meglio specificato nel pv. richiamato);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

verificata l'assenza di un domicilio digitale in capo al trasgressore/obbl. in s. (Inad);

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento (in particolare l'atto di annotazione e relazione di servizio, allegati alle controdeduzioni, che descrivono la condotta illecita anche in termini di durata);

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi senza istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuto che il trasgressore non abbia dimostrato di avere agito "*costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona*" (stato di necessità);

considerato che gli interventi di soccorso in montagna in aree soggette a restrizioni alla viabilità avvengono attraverso l'intervento del Soccorso alpino;

considerato che la violazione delle restrizioni alla viabilità si è protratta ben oltre il tempo strettamente necessario per realizzare un asserito intervento di soccorso;

ritenuto che l'obbligato in solido non abbia assolto al suo onere di prova a discarico;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in condinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto gli art. 8.3.N della legge reg. 19/2009, punito dall'art. 55.1.L) della LR 19/2009 ("*le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 900,00.* ")

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie una pena prossima alla misura ridotta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 664/2024 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	2063/2024	Sanzione
39580/2025	2081/2024	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e

specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 350,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 21,22 Euro la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

ai sunnominati *omissis* in qualità di obbligato in solido, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 371,22 di cui Euro 350,00 a titolo di sanzione e Euro 21,22 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

